



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI E COMMERCIALI / LICEO ARTISTICO GRAFICO - MULTIMEDIALE / ISTITUTO TECNICO AGRARIO



ACQUAVIVA DELLE FONTI, 16 MARZO 2020

## DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

**DPCM 11 marzo 2020- integrazione Decreto dirigenziale Prot. 0001465/U del 14/03/2020.**

**VISTO** il DPCM 16 marzo 2020;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, quando all'art. 1 comma 6, nel quale si legge: *“fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del dpcm 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere a distanza”*;

**VISTO** l'art. 19 comma 3 del DL 2 marzo 2020 n. 9, nel quale si afferma che fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

**VISTA** la L. 12-giugno-1990 n. 146 art. 1 lett. d) che individua quali servizi minimi essenziali per quanto riguarda l'istruzione: *“l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione”*;

**VISTO** l'art. 1 c. 2 del Dlgs 165/2001 che riporta l'elenco delle istituzioni che acquisiscono la natura di “pubbliche amministrazioni” tra cui annoverate risultano le istituzioni scolastiche statali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che all'art. 12 reca le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa e l'art. 20 sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**» e, in particolare, l'articolo 1 lett. d) che riporta la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTA** la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo

2020;

**VISTE** le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell'8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell'attività didattica;

**VISTA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, che sottolinea *“il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”*, limitando la presenza del personale negli uffici *ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile* per lo svolgimento delle predette attività (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali), adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio della scuola e ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici limitatamente alle attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottando strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, a tal fine è appena il caso di ricordare quanto riportato nella nota M.I. Prot. 323 del 10 marzo 2020, per cui una volta verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, facendo così ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), per tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile;

**CONSIDERATA** l'Ordinanza sindacale del sindaco di Acquaviva delle Fonti prot. N. 7939 del 16.03.2020 nella quale *“si invitano i dirigenti scolastici ad individuare le attività indifferibili (...) e a eventualmente procedere alla chiusura delle scuole”*;

**CONSIDERATO** che, per altro, la direttiva Funzione Pubblica n. 2/2020 sottolinea come la normativa sul lavoro agile non preveda una soglia massima al suo ricorso per lo svolgimento della prestazione lavorativa, *“per cui l'attuale situazione emergenziale è tale da giustificare il ricorso come strumento ordinario”*, fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, di cui all'art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020,

**CONSIDERATO** che non sussistono attività che il personale Ata non possa svolgere in modalità agile;

**CONSIDERATO** altresì che, in riferimento all'attività erogabile on line e per l'assistenza alla didattica on line da parte degli assistenti tecnici di laboratorio, la Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica ricorda che per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto *“Misure incentivanti per il ricorso a modalità*

flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” è da considerarsi superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente escluse;

**VISTO** quanto riportato dal Ministero della Salute nelle Faq che raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e valutata tale necessità nei limiti organizzativi di quelle indifferibili da rendere in presenza, da parte dei collaboratori scolastici, laddove le attività indifferibili da rendersi in presenza, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza si limitano a quelle dell'apertura e chiusura della sede centrale, della ricezione della posta e delle telefonate, alla pulizia all'inizio e alla fine del turno dei locali del piano terra interessati all'accesso del personale scolastico, alla sorveglianza generica degli edifici, per il tempo strettamente necessario a garantire tali adempimenti;

**CONSIDERATO** che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore in ordine alla definizione delle attività indifferibili da rendere in presenza, l’Istituzione Scolastica Autonoma ha organizzato il servizio scolastico in assenza degli alunni attraverso modalità di didattica a distanza, ha organizzato il servizio degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici in modalità smart working, ha organizzato il servizio dei collaboratori scolastici, premettendo l’esaurimento delle ferie non godute assegnate d’ufficio, applicando il sistema della turnazione per garantire la presenza del personale Ata in misura e numero compatibile con le previsioni dei contingenti minimi di cui alla legge 146/90, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva integrativa di Istituto, come previsto dal Contratto Integrativo di Istituto firmato per l'a.s. 2019/20, così come indicato nella nota M.I. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;

**VERIFICATO** che sono stati effettuati tutti gli adempimenti amministrativi in scadenza e tenuto conto comunque della dilazione dei termini per gli adempimenti di cui al D.I. 129/18;

**CONSIDERATO** che il Servizio di Istruzione e Formazione viene mantenuto attivo attraverso molteplici metodologie di didattica a distanza e strumenti già deliberati dagli Organi Collegiali;

**VISTO** il Contratto Integrativo di Istituto in vigore, siglato in data 20/01/2020;

**VISTO** il Documento di Valutazione dei Rischi, come integrato in relazione agli ultimi accadimenti legati all’emergenza COVID-19;

**VISTO** il Piano Annuale delle Attività del personale ATA a.s 2019/20;

**DISPONE**

## **Art. 1 - individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza**

Le attività indifferibili da rendere in presenza, nel contesto attuale e secondo le possibilità al netto delle scelte operative di gestione e organizzazione del personale sono costituite dalle seguenti attività:

- a) Apertura e chiusura sede centrale
- b) Ritiro della posta
- c) Pulizia dei locali del piano terra interessati
- d) Eventuali necessità determinate da fattori non prevedibili di ordine tecnico, tecnologico, informatico, meccanico, idraulico, ecc.
- e) Eventuali necessità determinate da scadenze amministrative o organizzative in relazione alla gestione del personale, dell'amministrazione contabile o della didattica.

## **Art. 2 - Orario di svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza**

Il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

## **Art. 3 - Assistenti amministrativi**

Gli assistenti amministrativi continueranno ad effettuare lavoro agile presso il proprio domicilio secondo le direttive impartite dal DSGA.

Saranno reperibili per l'eventuale realizzazione di quanto previsto dalle lett. d) ed e) dell'art. 1.

## **Art. 4 - Assistenti tecnici**

Gli assistenti tecnici continueranno ad effettuare il proprio lavoro a distanza ciascuno secondo le proprie mansioni con particolare attenzione al supporto della didattica a distanza tramite consulenze telefoniche o telematiche con i docenti.

Saranno reperibili per l'eventuale realizzazione di quanto previsto dalle lett. d) ed e) dell'art. 1.

## **Art. 5 - collaboratori scolastici**

I collaboratori scolastici:

- Costata la pulizia avvenuta degli ambienti scolastici;
- Preso atto che sono garantite la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici dell'Istituto;
- Ritenuto di dover assicurare l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e a tutela della salute dei lavoratori;
- Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi dell'art. 1256, c.2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all'a.s. 18/19 non goduti da consumarsi entro il mese di aprile;
- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione nr. 278 del 06 marzo 2020 e successive per cui i collaboratori scolastici assicureranno lo svolgimento delle funzioni previste attraverso turnazione con 1 unità in presenza per lo

- svolgimento delle attività di cui all'art.1.
- Essendo impossibile l'erogazione della prestazione tramite smart working ;

presteranno servizio in turni due volte a settimana secondo il calendario allegato alla presente il lunedì e il giovedì per le sole attività indifferibili, così come definite dall'art. 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

resteranno reperibili al n. di telefono che vorranno fornire al DSGA, e si renderanno disponibili alle necessità di servizio, sempre riferibili alle attività indifferibili, che si dovessero eventualmente verificare giorno per giorno con preavviso di 24 ore.

#### **Art. 6 – svolgimento del servizio di istruzione e formazione, del servizio amministrativo, tecnico e ausiliario**

1. Il servizio didattico, amministrativo e tecnico si svolgerà ordinariamente in modalità agile.
2. Le attività indifferibili in presenza dovranno impegnare il personale collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario al loro espletamento nel contesto della disponibilità in servizio di predetto personale

#### **Art. 7 – Orario di servizio e dati di contatto**

1. visto l'art. 1 c.2, il personale collaboratore scolastico, se disponibile in quanto non impegnato in altre attività, risponderà di norma dalle 9.30 alle 11.00 al n. di telefono 080759251.
2. Visto l'art.1 c.1 in ogni caso gli interessati potranno scrivere inviando una mail all'indirizzo e-mail peo: [bais033007@istruzione.it](mailto:bais033007@istruzione.it).

#### **Art. 8 – Norme finali**

1. Le presenti disposizioni hanno validità dal 17 marzo fino al 25 marzo2020.
2. Il presente decreto viene inviato al DSGA per la pubblicazione delle informazioni sugli ingressi esterni della sede centrale e al webmaster per la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica.
3. Si ribadisce che il personale, nel corso dell'orario di servizio, deve attenersi scrupolosamente a tutte le misure igienico - sanitarie indicate nell' Allegato 1 al DPCM 8 marzo2020.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI